

COMUNE DI CATANIA

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO IV DELLO STATUTO COMUNALE

1) ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (Art. 41.1 e segg. dello Statuto Comunale)

1.1 E' istituito l'albo delle Associazioni, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale; l'albo sarà tenuto dall'Assessorato alle Politiche Sociali e sarà aggiornato annualmente secondo quanto previsto dal presente regolamento e dallo Statuto Comunale.

1.2 All'albo possono essere iscritti: le Associazioni, le organizzazioni di volontariato, i Comitati di Cittadini e gli altri enti e soggetti collettivi, senza fini di lucro, il cui statuto preveda la promozione e la tutela di interessi diffusi o collettivi, anche facenti capo a gruppi di cittadini eventualmente localizzati in zone della città.

Possono essere iscritte, inoltre, le organizzazioni rappresentative di categorie professionali. Non possono essere iscritte: le associazioni sindacali, i partiti politici, gli enti che perseguano scopo di lucro, anche se costituiti in forma associativa.

1.3. L'albo è composto da una sezione generale, nella quale sono elencate tutte le associazioni e gli enti iscritti e da sezioni speciali riguardanti settori specifici della politica comunale: 1) sport, turismo e tempo libero; 2) Politiche sociali e giovanili; 3) Scuola, Cultura, Rapporti con l'Università; 4) Ambiente e Territorio; 5) Famiglia e Politiche Sociali. In sede di revisione annuale, potranno essere inserite nuove parti speciali o modificate quelle esistenti in funzione delle modifiche eventualmente intervenute all'interno dell'Amministrazione Comunale nelle competenze degli Assessori.

1.4. All'atto dell'iscrizione, ciascun richiedente può ottenere l'iscrizione anche ad una sezione speciale avente attinenza al proprio scopo statutario, in mancanza di apposita richiesta l'Associazione sarà iscritta esclusivamente alla sezione generale. Per ottenere l'iscrizione, ciascun ente dovrà presentare apposita domanda dalle quali risultino: 1) la data di costituzione; 2) la sede legale e le eventuali sedi secondarie dislocate sul territorio comunale; 3) Il nominativo e le generalità complete del legale rappresentante ed il suo indirizzo; 4) Lo scopo statutario e l'assenza di fini di lucro; 5) la sezione o le

sezioni speciali alle quali si chiede l'iscrizione; 6) la descrizione sommaria dell'attività svolta nell'ultimo anno di attività; 7) il numero dei soci, degli associati o dei componenti; 8) l'obbligo, a pena di esclusione di comunicare: le variazioni relative al legale rappresentante, alla sede sociale ed alle sedi secondarie, all'oggetto sociale, la perdita della qualifica di ente senza fine di lucro. Alla domanda dovrà essere allegato: a) copia autentica dello statuto; b) copia del documento d'identità del legale rappresentante; c) documentazione attestante l'attività svolta nell'ultimo anno.

1.5 Potranno essere valutate esclusivamente le domande delle associazioni o enti costituiti da almeno un anno in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata, che si occupino della promozione e tutela, anche se non in forma esclusiva, di interessi diffusi e/o interessi collettivi come previsto all'art. 1.1, che operino sul territorio comunale avendo almeno una sede anche secondaria all'interno del comune, che non abbiano fini di lucro, che abbiano mantenuto nell'ultimo anno un numero di soci, componenti o associati non inferiore a 15. Sono iscritte di diritto: le Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo del Volontariato, le ONLUS operanti nel settore sanitario e/o socio-sanitario; le associazioni ambientaliste riconosciute dall'18 L. 08.07.1986 n. 349; le Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L. 07.12.2000 n. 383 regolarmente iscritte al relativo albo nazionale o regionale; le Organizzazioni rappresentative di Categorie Professionali; le organizzazioni di tutela dei diritti dei consumatori diffuse a livello nazionale ed operanti anche sul territorio comunale. L'Assessorato, in sede di ammissione delle domande di iscrizione all'albo dovrà verificare la completezza della documentazione, la mancanza di scopo di lucro, e l'esistenza, da almeno un anno dell'ente, restando escluso l'esame di merito sulle iniziative svolte nell'ultimo anno.

Le domande respinte per incompletezza della documentazione potranno essere riproposte in qualsiasi momento.

1.6 Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio dovrà stabilire quali fondi sono stanziati per il sostegno all'associazionismo e le modalità di accesso ai fondi stanziati da parte delle Associazioni che stipulino convenzioni con il Comune di Catania nonché la destinazione di beni immobili facenti parte del patrimonio comunale per l'attività delle associazioni convenzionate.

1.7 I fondi stanziati, le modalità di accesso ai finanziamenti ed alle convenzioni dovranno essere pubblicati mediante affissione all'albo comunale e mediante inserimento nel sito internet del Comune.

1.8 Le Associazioni che abbiano goduto di finanziamenti, beni strumentali o servizi dovranno, al termine di ogni esercizio finanziario, trasmettere al comune il proprio rendiconto finanziario approvato dai soci, corredato da una relazione sull'impiego dei mezzi economici, beni strumentali o servizi ottenuti dal Comune.

2. DIRITTI DI UDIENZA (Art. 42 dello Statuto Comunale)

2.1. Tutti i residenti nel Comune di Catania, anche in forma associata, le Associazioni, i Comitati, gli Enti Rappresentativi di Categorie sociali, economiche, professionali ed i soggetti collettivi in genere, hanno diritto di ottenere un colloquio diretto con l'Amministrazione e gli Uffici Comunali al fine di avere notizie in ordine a procedimenti, iniziative e questioni, comunque, attinenti l'attività del Comune.

2.2 Chi vuole esercitare il diritto di udienza dovrà compilare l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, pubblicato sul sito del comune o disponibile presso ogni ufficio Comunale, indicando la materia sulla quale intende essere sentito. Il modulo dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio al quale è diretta l'istanza di udienza e dovrà essere presentata direttamente all'ufficio competente ovvero presso il protocollo generale del Comune o trasmetterlo telematicamente agli indirizzi e-mail indicati sul sito del Comune, indicando, in tal caso, l'indirizzo e-mail al quale intende ricevere la risposta.

2.3 Il Sindaco, gli Assessori ed i Dirigenti Comunali, dovranno, all'inizio di ogni anno indicare almeno due giorni al mese dedicati all'udienza dei richiedenti. In ogni caso, il richiedente dovrà essere sentito entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

2.4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, al richiedente dovrà essere inviata tramite posta o posta elettronica, l'indicazione del giorno di udienza e del soggetto incaricato dall'Amministrazione di riceverlo. I soggetti

incaricati, qualora non siano i dirigenti degli Uffici ovvero il Sindaco o l'Assessore competente, dovranno essere informati dell'oggetto dell'udienza in modo da dare risposte o indicazioni precise ed esaurienti al richiedente.

3. ISTANZE (Art. 43 dello Statuto Comunale)

3.1 Tutti i residenti nel Comune di Catania, anche in forma associata, le Associazioni, i Comitati, gli Enti Rappresentativi di Categorie sociali, economiche, professionali e gli enti collettivi in genere hanno diritto di presentare al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell'Amministrazione o per conoscere le ragioni dell'Adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo.

3.2 Le istanze devono riguardare oggetti determinati e specifici. Per le istanze presentate da Associazioni, Comitati o enti collettivi, occorre che vi abbiano interesse avuto riguardo al loro scopo statutario.

3.3 Le istanze dovranno essere indirizzate al Sindaco e dovranno contenere, le generalità dei soggetti istanti (nel caso enti collettivi, l'indicazione della sede e le generalità complete del legale rappresentante), la fotocopia del documento d'identità del o dei richiedenti (nel caso di enti collettivi, la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e copia dello statuto). Le istanze dovranno, inoltre, contenere l'indicazione precisa ed esauriente dell'oggetto e dei motivi della richiesta. Le istanze dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Catania che ne rilascia ricevuta o spedite in plico raccomandato al Sindaco presso la Casa Comunale.

3.4 Sindaco deve nominare un Funzionario addetto alle istanze il quale, ove occorra potrà indicare un responsabile del procedimento individuato nel settore competente, dandone, in tal caso comunicazione al soggetto istante entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Ove tale nomina non avvenga, responsabile del procedimento rimane il Funzionario incaricato dal Sindaco. In esito all'istanza, al soggetto richiedente deve essere comunicata per iscritto risposta entro 60 giorni.

Trascorso tale termine, ove l'Amministrazione non abbia provveduto sull'istanza, qualsiasi Consigliere Comunale può chiedere che il Consiglio

Comunale, inviti l'Assessore Competente a riferire al Consiglio stesso alla prima seduta utile.

4. PETIZIONI (Art. 44 dello Statuto Comunale)

4.1 Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale, o cinquecento residenti sul territorio comunale possono presentare petizioni al Consiglio Comunale. Le petizioni sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione Comunale su questioni di interesse generale o collettivo o su questioni specifiche e determinate.

4.2 Nel caso di Petizione proposta da Associazioni, dovrà esserne indicata una presso la cui sede si intendono ricevere eventuali comunicazioni, e la persona fisica o le persone fisiche, in numero non superiore a cinque, che saranno interlocutrici dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui siano necessari chiarimenti e, comunque, che esporranno in Consiglio Comunale le ragioni della Petizione nella seduta designata per la votazione.

4.3 Nell'ipotesi di proposta popolare, occorre che siano indicati i nominativi dei componenti del Comitato promotore, composto anche in modo informale, e del loro rappresentante. In mancanza di tale indicazione, il Comitato promotore si intende composto dai primi cinque sottoscrittori e loro rappresentante il primo. Ogni comunicazione relativa alla petizione sarà inviata all'indirizzo del rappresentante, che sarà invitato nella seduta consiliare di votazione ad esporre le ragioni della petizione. Su richiesta, avranno diritto ad essere presenti alla seduta, con diritto di esporre le ragioni della petizione, membri del Comitato Promotore in numero non superiore a cinque.

4.5 Il Comitato promotore avrà l'onere di raccogliere le firme in numero non inferiore a cinquecento. Le firme dovranno essere apposte in calce a moduli dai quali deve risultare chiaramente il titolo o l'oggetto della petizione.

Sottoscrittore, così come membro del comitato promotore, potrà essere qualsiasi residente nel territorio comunale, anche non di cittadinanza italiana, maggiorenne. Dal modulo dovranno risultare, nome e cognome del sottoscrittore, data e luogo di nascita e documento di identificazione.

Su richiesta del Comitato Promotore il testo della petizione, unitamente alle indicazioni necessarie per procedere alla sottoscrizione, sarà pubblicato sul sito del Comune ed al Comitato sarà concesso gratuitamente di poter

effettuare l'affissione di manifesti contenenti il testo o l'oggetto della petizione, il Comitato Promotore e le modalità di sottoscrizione in almeno 150 siti per le affissioni comunali.

4.6 Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà del sottoscrittore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma dei due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità del sottoscrittore.

4.7 Le petizioni, corredate, ove di iniziativa popolare, dai moduli di raccolta firme debitamente autenticati, dovranno essere consegnate al Protocollo Generale che ne rilascia ricevuta ovvero spedite a mezzo del servizio postale. Entro venti giorni dalla ricezione, il Segretario Generale o un Funzionario appositamente delegato dovranno provvedere alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni, della corretta formulazione della petizione e della competenza del Comune a decidere in ordine all'oggetto della Petizione stessa. Il Segretario Generale che procede all'esame di ammissibilità, o soggetto da lui incaricato sarà designato quale responsabile del procedimento e di tale designazione dovrà essere data comunicazione entro quindici giorni dalla ricezione della petizione al responsabile del soggetto promotore. Entro trenta giorni dalla ricezione, il responsabile del procedimento dovrà comunicare l'esito della verifica di ammissibilità. In caso di esito negativo, questo dovrà essere motivato.

4.8 Qualora la petizione fosse dichiarata inammissibile per carenza del numero di firme, anche a causa dell'invalidità di talune delle sottoscrizioni raccolte, la comunicazione di inammissibilità dovrà indicare un termine, non inferiore a tre mesi per sanare il vizio, raccogliendo le sottoscrizioni sufficienti. Dal momento del deposito dei nuovi moduli, recanti le sottoscrizioni richieste, viene riavviato l'iter di cui al punto 4.7. Nel caso in cui l'integrazione non sia depositata entro il termine previsto, la petizione si intende rinunciata.

4.9 Superato l'esame di ammissibilità, il responsabile del procedimento deve sentire, ove necessario per la natura della petizione, l'Assessore o gli Uffici competenti e predisporre una bozza di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale rispondente all'oggetto della petizione. Prima della presentazione al Consiglio Comunale il responsabile del procedimento dovrà sentire il responsabile del soggetto promotore affinché esprima un parere sulla corrispondenza della bozza di delibera alla petizione. Il parere dovrà essere riportato in calce al progetto di delibera;

4.10 Il Consiglio Comunale dovrà discutere la petizione entro tre mesi dalla presentazione o dell'integrazione delle firme. Trascorso tale termine, ogni Consigliere Comunale potrà chiedere al Presidente del Consiglio Comunale che la petizione sia discussa nella prima seduta successiva.

4.11 Alla seduta consiliare fissata per la discussione della petizione potranno partecipare con diritto di parola il responsabile del soggetto promotore e non più di cinque rappresentanti delle Associazioni richiedenti o componenti del comitato promotore, i quali potranno esporre le ragioni della petizione.

4.12 Qualora la petizione coinvolga o riguardi competenze della Giunta Comunale, alla seduta dovranno prendere parte l'Assessore o gli Assessori interessati i quali esporranno le ragioni dell'Amministrazione prima del voto del Consiglio. Nel caso di competenze della Giunta, il Consiglio Comunale, con il proprio voto, approverà un ordine del giorno dando mandato alla Giunta, o all'Assessore competente, di provvedere in ordine a quanto deliberato, fissando un apposito termine, non superiore a 30 giorni, per riferire al Consiglio Stesso sull'esito. In caso di questioni di particolare difficoltà, la Giunta o gli Assessori Competenti potranno chiedere un termine maggiore, in ogni caso non superiore a 90 giorni.

4.13 In ogni caso, la deliberazione del Consiglio Comunale dovrà essere comunicata, a cura del responsabile del procedimento, al responsabile del soggetto promotore entro 10 giorni dall'adozione, entro lo stesso termine dovranno essere comunicati eventuali provvedimenti adottati dalla Giunta, dagli Assessori competenti o da Funzionari, emessi su ordine del giorno approvato ai sensi dell'art. 4.12.

5. INIZIATIVA POPOLARE (Art. 45 dello Statuto Comunale)

5.1 Cinque Associazioni iscritte all'albo Comunale, mille cittadini o tre consigli circoscrizionali possono esercitare l'iniziativa popolare proponendo uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa. Indipendentemente dal numero di sottoscrizioni raccolte, un progetto di deliberazione di iniziativa popolare può, inoltre, essere presentato da parte di almeno un terzo dei consiglieri; in questo caso i consiglieri presentatori dovranno indicare il soggetto o i soggetti promotori dell'iniziativa. Lo schema di deliberazione dovrà indicare l'organo amministrativo al quale si chiede l'adozione.

5.2 L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina giuridica del personale;
b) atti regolamentari interni e provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e delibere di bilancio.

5.3 Salvo il caso di presentazione da parte di almeno un terzo dei consiglieri comunali o dei consigli circoscrizionali, per la presentazione e la raccolta delle sottoscrizioni, si applicano le norme previste dai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del presente regolamento. La verifica di cui all'art. 4.7 dovrà riguardare anche la non incidenza della proposta di deliberazione nelle materie interdette ai sensi dell'art. 45.3 dello Statuto Comunale.

5.4 Nel caso di presentazione da parte di almeno un terzo dei consiglieri, dovrà essere indicato il soggetto promotore dell'iniziativa popolare.

5.5 Superata la verifica di legittimità, la proposta di deliberazione verrà, a cura del responsabile del procedimento, trasmessa all'organo competente che dovrà discuterla alla prima seduta utile, non oltre trenta giorni dalla trasmissione, della data della seduta dovrà essere data preventiva comunicazione al responsabile del soggetto proponente. Qualora per l'adozione della deliberazione occorra effettuare un'istruttoria di ciò sarà data immediata notizia al responsabile del soggetto proponente ed il termine per deliberare è prorogato di giorni 60. Il responsabile del soggetto proponente potrà accedere e chiedere copia degli atti istruttori ai sensi della L.R. 10/91. Qualora lo schema di deliberazione proposta sia di competenza del Consiglio Comunale o la discussione possa, comunque, svolgersi in pubblica seduta, si applicano le norme di cui all'art. 4.11 del presente

regolamento. In caso di presentazione da parte dei Consigli Circoscrizionali, alle deliberazioni potranno assistere i Presidenti dei detti Consigli.

5.6 Le deliberazioni assunte su progetti di iniziativa popolare, a cura del responsabile del procedimento dovranno essere comunicate, entro 10 giorni, al responsabile del soggetto promotore. Le deliberazioni dovranno, inoltre, essere affisse all'albo comunale e pubblicate sul sito internet del Comune in apposita sezione.

6. CONSULTAZIONE POPOLARE (Art. 46 dello Statuto Comunale)

6.1 Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e ciascun Consiglio Circoscrizionale possono indire una consultazione popolare al fine di conoscere l'orientamento degli interessati in merito ad argomenti riguardanti l'attività dell'Amministrazione. L'indizione di una consultazione popolare può essere anche oggetto di una deliberazione di iniziativa popolare, ma in tal caso non dovrà riguardare le materie di cui all'art. 45.3 dello statuto comunale. Nell'ipotesi di consultazioni aventi ad oggetto materie di competenza del Consiglio Comunale l'iniziativa può essere promossa da un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno tre consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

6.2 Il testo della consultazione deve indicare in modo chiaro e preciso, l'organo dell'amministrazione che propone la consultazione, il quesito proposto, i destinatari della consultazione e le modalità di espressione del voto. La consultazione popolare può essere rivolta a tutti i residenti, anche privi di cittadinanza italiana; ai residenti nelle zone interessate all'oggetto della consultazione; agli appartenenti a categorie sociali, professionali, economiche o produttive.

6.3 Alla consultazione popolare deve essere data adeguata pubblicità, attraverso strumenti idonei in considerazione dell'ampiezza del campione consultato. In ogni caso deve darsene pubblicazione in almeno un quotidiano a diffusione locale, affissione all'albo comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune di Catania. Ove la consultazione sia rivolta a tutti i residenti o ai residenti in particolari zone della città, il testo del quesito, con i termini e le modalità per l'espressione del voto dovrà essere affisso con manifesti murali in numero sufficiente in tutta la città o nelle zone interessate. Qualora sia diretto a particolari categorie sociali, professionali economiche o

produttive, deve darsene comunicazione agli organismi rappresentativi, ove esistenti, o alle rappresentanze sindacali o collettive.

6.4 Il termine per esprimere il voto sul quesito deve essere non inferiore a giorni 30 dal compimento delle formalità di cui al superiore comma 6.3. Il bando di indizione della consultazione dovrà indicare i soggetti legittimati ad esprimere il voto e le modalità di controllo di tale legittimazione, nonché le modalità di svolgimento della consultazione e di espressione del voto.

6.5 La consultazione potrà avvenire mediante i seguenti meccanismi:

- a) Assemblea pubblica;
- b) Punti di raccolta;
- c) Questionari,
- d) Mezzi informatici o telematici;
- e) Sondaggi di opinione.

La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

6.6 L'assemblea pubblica deve svolgersi in giorno festivo. Tutti gli intervenuti dovranno essere adeguatamente identificati e dovrà essere accertata la legittimazione al voto. All'assemblea potranno partecipare oltre agli aventi diritto al voto tutti coloro che vi abbiano interesse, con diritto di intervento orale. Agli intervenuti all'Assemblea dovrà essere dato adeguato spazio, ove richiesto, per poter esprimere le proprie opinioni o dichiarazioni di voto. In ogni caso dovrà essere concesso adeguato spazio ai soggetti promotori. La votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto mediante deposizione in urna del proprio voto. Ciascun intervenuto avrà diritto ad un voto. Agli intervenuti dovranno, all'uopo essere distribuite apposite schede sulle quali il quesito sia espresso in modo tale che possa votarsi apponendosi una croce su appositi spazi indicanti le diverse risposte al quesito stesso. Saranno ritenute nulle le schede nelle quali il voto non sia espresso in modo chiaro o con evidenti segni di identificazione.

6.7 La votazione potrà avvenire mediante la distribuzione sul territorio di punti di raccolta dei voti. In tal caso, il bando di indizione dovrà indicare la dislocazione dei punti di raccolta, i giorni e gli orari di funzionamento degli stessi. In ciascun punto di raccolta i votanti dovranno essere identificati e ne

sarà verificata la legittimazione al voto. Il voto sarà espresso in modo palese in modo da consentire l'annullamento dei voti espressi in più punti di raccolta dalla medesima persona.

6.8 In caso di distribuzione di questionari predisposti dagli uffici dell'Amministrazione, dovranno essere pubblicizzate le modalità di distribuzione e raccolta dei questionari stessi. Ove non sia previsto altro mezzo valido ad impedire la duplicazione del voto, gli interpellati dovranno, al momento della restituzione, consentirne e la propria identificazione al fine di evitare duplicazione di voti;

6.9 I sondaggi e le votazioni mediante sistemi informatici o telematici, saranno demandati a soggetti qualificati al fine di garantire la serietà del sondaggio, la riservatezza dei dati e l'insussistenza di duplicazioni di voto.

6.10 Per le consultazioni riguardanti la competenza del Consiglio Comunale, questo è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni d'urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

6.10 I risultati delle consultazioni non sono vincolanti per l'organo chiamato a deliberare sulla materia che potrà discostarsene solo con provvedimento motivato. Sia i risultati della consultazione che i provvedimenti conseguenti, dovranno essere pubblicati su almeno un quotidiano a diffusione locale già indicato nel bando che indice la consultazione e sul sito internet del Comune.

7 REFERENDUM – principi comuni - (Art. 47 e segg. dello Statuto Comunale)

7.1 Il Comune, nelle materie di sua competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette ed indice referendum abrogativi, consultivi e propositivi in ordine a questioni d'interesse generale.

La partecipazione ai referendum consultivi, abrogativi o propositivi è estesa a tutti i cittadini e stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale.

7.2 Il quesito oggetto del referendum da sottoporre all'elettore deve essere formulato in materia chiara ed univoca.

7.3 Alla collettività deve essere data un'adeguata informazione sul contenuto dei referendum. Allo scopo, al decreto sindacale di indizione del referendum deve essere data pubblicità mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione locale per due domeniche consecutive, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, affissione all'albo comunale ed affissione di avvisi murali in numero di almeno duemila copie, distribuiti su tutto il territorio comunale. La consultazione dovrà svolgersi dopo almeno 60 giorni dal compimento del termine di affissione all'Albo pretorio e sempre che siano state compiute tutte le altre forme di pubblicità.

8 LIMITI DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM (Art. 48 dello Statuto Comunale)

8.1 Un'apposita commissione speciale, formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed un rappresentante dell'amministrazione nonché dal segretario generale o dal suo vice, dichiareranno con motivazione l'ammissibilità delle richieste di referendum. La medesima commissione, nel caso di referendum di iniziativa popolare dovrà verificare il numero e la validità delle sottoscrizioni. Allo scopo, tutte le sottoscrizioni dovranno essere autenticate secondo le modalità previste dall'art. 4.6 ed il funzionario addetto alla notifica dovrà certificare anche la data di apposizione della firma al fine di poter verificare il rispetto dei termini di cui all'art. 49.2 lett. "b" dello Statuto Comunale, limitatamente ai casi di referendum consultivo.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica del personale;
- b) i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;
- c) i regolamenti interni;
- d) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
- g) i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio;
- h) ogni altro atto o provvedimento sottratto alla disponibilità per legge o per sua natura.

8.3 Superato l'esame di ammissibilità il Segretario Generale darà immediata notizia al soggetto promotore ed al Sindaco il quale, con apposito decreto sindacale dovrà indire il referendum. Nel decreto Sindacale dovrà essere indicato il giorno nel quale si svolgerà la consultazione referendaria, e le modalità di voto. Del decreto dovrà essere data la pubblicità di cui al superiore articolo 7.3.

9 ONERI A CARICO DEL COMUNE

9.1 Tutte le spese occorrenti per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, successive alla sua indizione sono a carico del Comune, comprese quelle di allestimento di appositi spazi per l'affissione di manifesti ed altri stampati informativi. Ogni altra spesa informativa a carico dei promotori e di coloro che assumono un ruolo attivo nell'orientamento del voto.

9.2 Il numero, e l'ubicazione corrispondente alla precedente consultazione elettorale nazionale, nonché la delimitazione, il riparto e l'assegnazione degli spazi sono decisi dalla Giunta trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio del decreto sindacale che indice il referendum e non oltre 20 giorni dopo la stessa data.

9.3 Agli spazi informativi per il referendum possono accedere il comitato o i soggetti promotori, partiti ed Associazioni o altri enti collettivi che ne facciano richiesta entro 10 giorni dal compimento dell'affissione all'albo pretorio del decreto sindacale che indice il referendum.

9.4 La propaganda referendaria è esente da diritti di affissione.

10 NORME RELATIVE AI REFERENDUM SU INIZIATIVA POPOLARE

10.1 Chi intenda promuovere un referendum di iniziativa popolare, dovrà farsi carico della raccolta delle firme secondo quanto previsto dagli artt. 49.2 lett. b, 50.2 lett. b 51.1 lett. b dello statuto comunale.

10.2 Il Comitato promotore, potrà essere composto da persone fisiche o enti collettivi e potrà essere costituito anche in modo informale.

10.3 Il Comitato Promotore dovrà depositare al Protocollo Generale del Comune, apposita dichiarazione dalla quale debbono risultare:

- a) I nominativi delle persone fisiche, degli enti e dei loro legali rappresentanti che compongono il comitato promotore, con le relative residenze e indirizzi delle sedi,
- b) Il nominativo, con le generalità complete, l'indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica del responsabile del soggetto promotore al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale,
- c) Il quesito referendario,
- d) La domanda di comunicazione da parte dell'Ufficio elettorale del numero di sottoscrizioni necessarie per il raggiungimento del quorum previsto dagli artt. 49.2 lett. b, 50.2 lett. b 51.1 lett. b dello statuto comunale.
- e) L'istanza di spazi gratuiti di affissione degli avvisi relativi alla raccolta delle sottoscrizioni.

10.4 Entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione il dirigente dell'Ufficio elettorale dovrà comunicare quanto richiesto al superiore art. 10.3 lett. d).

10.5 Il responsabile dell'Ufficio Affissioni Comunali dovrà autorizzare gratuitamente l'affissione su spazi comunali di almeno 2000 manifesti riguardanti il quesito referendario i luoghi e le modalità di raccolta delle sottoscrizioni.

10.6 Le firme dei sottoscrittori dovranno essere raccolte su moduli contenenti almeno il titolo del quesito referendario e devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà del sottoscrittore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma dei due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità del sottoscrittore.

10.7 Ultimata la raccolta delle firme, il Comitato Promotore dovrà depositare i moduli di firme al protocollo generale che la trasmetterà al Segretario Generale per il controllo da parte della Commissione di cui all'art. 48.1 dello

Statuto Comunale. Saranno considerate invalide le sottoscrizioni apposte da soggetti privati del diritto di elettorato attivo ai sensi delle norme vigenti.

11 QUORUM (Art. 52.1 dello Statuto Comunale)

11.1 Nel del computo del quorum, al fine di favorire la validità delle consultazioni referendarie, la votazione viene ritenuta valida quanto abbia votato un numero di residenti pari ad almeno il 50% più uno degli iscritti alle liste elettorali per il Comune di Catania, anche se abbiano partecipato alla consultazione soggetti privi delle cittadinanza italiana e non compresi nelle liste elettorali.

11.2 Il quesito sottoposto a referendum è approvato quando abbia ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

12 EFFETTI DEL REFERENDUM (Art. 52.2 dello Statuto Comunale)

12.1 Il risultato dei referendum, discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale comunicazione al consiglio comunale, vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.